

## PROFILI PROBLEMATICI DELL'ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE IN UN RECENTE CASO GIURISPRUDENZIALE

(IL PROCESSO DELLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI)<sup>1</sup>

### 1. L'ACCERTAMENTO DEL "NESSO PSICHICO" NELL'INDUZIONE COLPOSA

1.1 L'accertamento del "nesso causale" nel processo per i fatti del terremoto de L'Aquila, ha posto una serie di problemi ricostruttivi ed esplicativi in considerazione della natura "psicologica" del nesso causale istituito dall'Accusa, la quale aveva infatti formulato una imputazione nella quale la condotta (l'espressione di valutazioni di ordine tecnico-scientifico, nell'ambito della riunione di esperti tenutasi a L'Aquila il 31.3.2009, in ordine al possibile evolversi del fenomeno sismico in corso nel territorio aquilano fra il dicembre 2008 ed il marzo 2009, da parte degli esperti) si poneva quale antecedente eziologico rispetto alle successive condotte poste in essere da alcuni cittadini aquilani ed alle conseguenze fatali di tali condotte.

Al fine di verificare la riferibilità dei principi giurisprudenziali ordinariamente applicati alla c.d. *causalità psichica*, alla fattispecie concreta in esame, costituita da una ipotesi di condotta commissiva che, secondo le stesse cadenze del capo di imputazione, si risolve di fatto in una sorta di "induzione involontaria", occorre evidentemente tenere conto delle peculiarità del caso concreto.

Se, infatti, nella maggior parte degli approfondimenti dottrinari relativi al "nesso psichico", si è fatto riferimento a fattispecie concrete inerenti alla condotta di "induzione" operata volontariamente dall'agente nell'ambito della realizzazione di un contributo concorsuale, ovvero di condotte necessariamente dolose assistite dalla tipicità dell'illecito di volta in volta realizzato<sup>2</sup>, qui tale schema di

---

<sup>1</sup> Il processo si è concluso con sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, in data 20.11.2015, della quale non sono ancora note le motivazioni.

<sup>2</sup> Si sono in particolare prese in esame le ipotesi della *istigazione al reato*, o del *rafforzamento* della volontà criminosa altri nel *concorso di persone*, ovvero di *istigazione al suicidio*, di induzione ad atti di disposizione patrimoniale, come nei casi di *rapina*, *estorsione*, *concussione* o *circonvenzione di incapace*, ovvero di induzione in errore, come nel reato di *truffa* o di frode in genere, o nell'abrogato reato di *plagio*; cfr. sul punto F. Cingari, cit., p. 767 ss. (ed in particolare anche l'esempio citato Cass. sez. I, 22 novembre 2007, n. 2112; Corte di Assise di Appello di Genova, sent. 21.12.2006; GUP Trib. Savona, sent. 24.9.2004); della modificazione dei comportamenti a seguito

accertamento della causazione dell'evento per "induzione" non può in alcun modo essere utilizzato.

In tali ipotesi, infatti, la realizzazione dell'evento, costituisce una oggettivizzazione capace in sé di orientare l'accertamento in ordine alla effettiva sussistenza del nesso psichico quale "tramite" della commissione dell'illecito stesso, mentre nel caso in esame la struttura del reato colposo (nell'ambito del quale inevitabilmente si colloca la suddetta "induzione involontaria") non solo impedisce tale "oggettivizzazione" nell'ambito dell'accertamento della realizzazione dell'evento proprio della fattispecie, ma pone ulteriori problemi proprio con riferimento alla esatta identificazione dell'evento medesimo (aspetto, questo, fondamentale al fine di poter operare l'indispensabile accertamento in ordine alla prevedibilità/evitabilità dell'evento medesimo).

Al fine di stabilire in che misura una qualche "comunicazione" ("**fornendo dichiarazioni**") possa essere considerata "induttiva" di un determinato comportamento, non sembra possibile affidarsi alla sola dichiarazione della persona offesa (o peggio alla dichiarazione *de relato* del testimone che riferisca quanto a sua volta dichiarato dalla persona offesa), non solo e non tanto in considerazione di una sua intrinseca ed estrinseca inaffidabilità/inattendibilità, ma perché tale percorso "esplicativo" (perché la vittima ha adottato quello specifico comportamento?) risulta evidentemente condizionato dalla inesplicabile natura interamente psichica e dunque interiore del processo volitivo.

Appare infatti evidente che il percorso esplicativo che il giudice deve intraprendere ai fini della ricostruzione del "nesso psichico" non può al tempo stesso nascere e concludersi nell'ambito del foro interiore della persona offesa, interamente affidandosi al dichiarato della stessa, sentendosi fortemente la necessità di ancorare la decisione ad una serie di elementi oggettivi esterni alla psiche della medesima persona offesa.

Tale "elemento oggettivo" viene del tutto a mancare se ci si affida alla narrazione dei testimoni (in gran parte *de relato*), ai quali resterebbe interamente affidata la ricostruzione dell'esperienza psichica delle vittime, e dunque di un fatto interiore del tutto estraneo alla loro diretta esperienza mentre, al contrario, la testimonianza deve sempre attenersi a un fatto oggettivo esterno al testimone

---

di determinate condotte di molestie o di minaccia si parla diffusamente a seguito della introduzione del reato di *Atti persecutori* di cui all'art. 612 bis c.p., costituendo proprio tale "modificazione delle abitudini di vita" della vittima uno degli eventi tipici indicati dalla fattispecie.

stesso ed oggettivabile rispetto alla sua *res cogitans* (“*il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova*” (art. 194 c.p.p.).

Il difetto di oggettivizzazione rilevato diventa ancor più evidente nei casi in cui i testimoni escussi non sono stati in grado di indicare con precisione la fonte da cui essi stessi, ovvero i loro congiunti, sarebbero stati rassicurati: in tali ipotesi, a ben vedere, non solo manca la possibilità di ricostruire con precisione il nesso eziologico, ma risulta impossibile capire quale sia stata, in concreto, la comunicazione asseritamente “induttiva”.

Tale considerazione ha importanza sotto un duplice profilo. In primo luogo, la assenza di specificazione in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui le vittime avrebbero percepito le notizie rassicuranti, e la fonte delle stesse, priva l’indagine eziologica di un proprio necessario elemento, risultando del tutto indeterminata la condotta causativa dell’evento, e quindi assolutamente impedita la ricostruzione della catena causale<sup>3</sup>; in altri termini, appare francamente impossibile determinare l’influenza che un fatto comunicativo possa aver avuto sul comportamento di alcuno, ove non si riesca ad individuare in termini di certezza la fonte della comunicazione stessa.

In secondo luogo, le testimonianze inficiate dalla indeterminatezza sopra precisata sono da considerarsi affette da “**inutilizzabilità**” processuale ai sensi dell’art. 195 ult. comma c.p.p., a norma del quale “**non può essere utilizzata la testimonianza di chi ... non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame**”: il legislatore, completando la disciplina contenuta nei primi tre commi della disposizione, richiede pertanto che i testimoni siano in grado di indicare con precisione l’origine della loro conoscenza in ordine a fatti rilevanti per la decisione, non essendo idonea in caso contrario la rappresentazione fornita a fondare una decisione giudiziale.

Non si deve cadere nell’errore di considerare le testimonianze *de relato* assunte nel dibattimento sottoposte esclusivamente alla disciplina dei primi tre commi dell’art. 195 c.p.p.: difatti, non si è mai dubitato della astratta utilizzabilità delle testimonianze di familiari ed amici delle vittime in virtù del comma terzo dell’art. 195 c.p.p., sebbene sia stata posta in evidenza la assoluta necessità di sottoporre le dichiarazioni provenienti da tali soggetti ad un vaglio particolarmente rigoroso

---

<sup>3</sup> Sul punto, del resto, nell’ambito delle impugnazioni, è stata compiutamente effettuata l’analisi delle singole testimonianze, da cui emerge come frequentemente i testimoni non siano in grado di fornire elementi utili circa la trasmissione televisiva o l’articolo di giornale che avrebbero avuto influenza sul comportamento delle vittime, spesso anzi riportando frasi in alcun modo riferibili alle considerazioni espresse nell’ambito della riunione del 31 marzo.

ed attento in sede di valutazione della prova<sup>4</sup>. Tuttavia, il settimo comma della medesima disposizione opera su un piano distinto e porta ad escludere l'utilizzabilità di numerose testimonianze del processo per una differente ragione: quando il testimone non abbia saputo ricordare il mezzo di diffusione della comunicazione "rassicurante" (un particolare giornale, una trasmissione televisiva, un'intervista ...), si ricade proprio nella ipotesi del testimone che non sia in grado di indicare **"la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame"**.

Il tenore letterale della norma non può del resto lasciare dubbi: l'indicazione della "fonte" accanto alla "persona" mostra chiaramente come il legislatore ritenga invalida qualsiasi testimonianza che si fondi su fatti "esterni" alla percezione diretta del proponente, a meno che questi non sia in grado di individuare con precisione l'origine della propria conoscenza; a ben vedere, è questa la medesima ratio che ispira il divieto di testimoniare **"sulle voci correnti nel pubblico"** di cui all'art 194 c.p.p. (anch'esso stabilito a pena di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.).

E' appena il caso di sottolineare come la disciplina contenuta nell'art. 195 settimo comma debba ritenersi applicabile non solo alle testimonianze dirette (per la verità l'assoluta minoranza), ma anche, a fortiori, alle testimonianze de relato, ovvero sia alle ipotesi in cui il testimone ha riferito di colloqui avuti con la vittima nei giorni antecedenti il terremoto, qualora (egli stesso o la vittima) non sia stato in grado di indicare la "fonte" della rassicurazione.

1.2 Sebbene anche il *processo psichico* potrebbe essere definito un "fatto", ed allo stesso modo "fatto" potrebbe essere la quota di dolore provocata da una condotta illecita (sulla quale pure viene esaminata la parte civile), pure essendo tali fenomeni interamente connotati dal dato della interiorità appare evidente come sotto il profilo "funzionale" ci si trovi in situazioni del tutto differenti.

---

<sup>4</sup> Su ciò si vedano i motivi di appello; in questa sede si può ulteriormente sottolineare che **"le testimonianze indirette sono caratterizzate da specifiche problematiche, non solo per il rischio di falsificazioni intenzionali o di atteggiamenti di deresponsabilizzazione da parte di chi racconta i fatti cui non ha personalmente assistito, ma anche per la concreta possibilità di distorsioni del ricordo dipendenti dagli stessi meccanismi di funzionamento della memoria, che comportano la perdita della forma superficiale in cui l'informazione è stata presentata, ed, al contempo, la conservazione del suo significato essenziale, con alterazioni volte a conformarla alle ulteriori conoscenze del soggetto. Sono tipicamente presenti nelle deposizioni de relato fenomeni distorsivi come la sostituzione dei termini effettivamente utilizzati dal teste diretto con altri aventi analogo significato, l'omissione di parti del racconto, la modifica di alcuni aspetti in modo da eliminare apparenti incongruenze e contraddizioni, e la concentrazione della memoria sul fatto riferito (ricordato in conformità al significato soggettivamente attribuitogli) piuttosto che sulle oggettive connotazioni della sua narrazione"**, G. Lattanzi E. Lupo, *Codice di Procedura Penale. Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina*, Volume III, p. 138. Giuffrè Editore.

Un conto è infatti valutare la quota di sofferenza (che indubbiamente è costituita da una “sensazione”) ai fini della determinazione del danno (ovvero ai fini di statuizioni di natura civilistica da operarsi su base meramente probabilistica sul modello del *più probabile che non*), un conto è valutare la rilevanza causale di una condotta “induttiva” al fine di ricostruire la sussistenza del nesso eziologico (penalmente rilevante ai fini di decidere della sussistenza del reato, da operarsi *oltre ogni ragionevole dubbio*), nell’ambito del cui accertamento occorre raggiungere livelli di certezza processuali assai elevati (“**alta credibilità razionale**”).

Non vi è dubbio che la regola processuale che delimita l’oggetto della testimonianza possa dunque essere adattato ragionevolmente all’oggetto dell’accertamento, allargando e restringendo le maglie del controllo giurisdizionale in maniera inversamente proporzionale alla rilevanza dello scopo che l’ordinamento processuale persegue.

Tuttavia, nel caso in esame il problema sorge dalla piuttosto condivisa impossibilità di trarre, nell’ambito della valutazione dell’agire umano, una qualche regolarità statistica, o una qualsivoglia possibile generalizzazione che operi in termini di “legge di copertura” o di rassicurante “regola d’esperienza”<sup>5</sup>, nel senso di confortare il giudice in ordine al fatto che alla condotta induttiva A) segua la condotta B) con una qualche ragionevole certezza, così da consentirgli di affermare che A) è stato antecedente causale dell’evento B).

La mancanza di regole scientifiche non è in realtà totale, esistendo numerosi studi scientifici capaci di offrire uno sfondo sistematico alla valutazione del fenomeno di interazione psichica, ma il problema è che tutti questi studi in realtà convergono nel rappresentare un unico dato oggettivo: la assoluta incertezza ed indeterminabilità dei comportamenti umani rispetto stimoli esterni<sup>6</sup>, sia sotto il

---

<sup>5</sup> In tal senso, vedi i già citati: L. Riscato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Giappichelli, Torino 2007; L. Cornacchia, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in *Nuove esigenze di Tutela nell’ambito dei reati contro la persona*, a cura di Canestrari - Fornasari, Clueb, Bologna 2001; E. Di Salvo, *Causalità e responsabilità penale – Controfattualità e causalità psichica*, UTET, Torino 2007, p. 209-210; nonché Lucia, *La causalità psichica nella determinazione dell’evento e nella partecipazione al reato*, Giappichelli, Torino 2007, p. ss.; F. Albegiani, *Imputazione dell’evento*, in *l’Indice Penale*, CEDAM, Padova 1977; V. M. Pelissero, *I limiti del diritto penale sostanziale nella prova dei fatti psichici*, in De Francesco, C. Piemontese, E Venafrò, (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Giappichelli, Torino 2010; M. Romano, *Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche*, in *Scritti per Federico Stella*, Jovene, Napoli 2007; C. Brusco, *Il rapporto di causalità - La causalità Psichica*, Giuffrè, Milano 2012.

<sup>6</sup> Sul punto, si richiamano ancora, P. Johansson - L. Hall - S. Silkstrom - A. Olsson, *Failure to Detect Mismatches Between Intention and Outcome in a Simple Decision Task*, *Science* 2005, vol. 310, n. 5745, pp. 116-119; citati da M. Iacoboni, *Le cellule specchio, Come capiamo ciò che fanno gli altri*, Bollati-Boringhieri, Torino 2011, p. 191, il

profilo della ingovernabilità delle interferenze e delle variabili soggettive, sia sotto il profilo, ancor più gravido di risvolti epistemologici, della incapacità da parte del soggetto di ricostruire “oggettivamente” le motivazioni della sua condotta<sup>7</sup>. La natura “interiore” di gran parte degli accadimenti che si sarebbero susseguiti dal 31.3.2009 (data della riunione e della prima diffusione di notizie circa gli esiti della riunione) al 6.4.2009 (data degli eventi), comporta la evidente impossibilità di operare alcun effettivo controllo esterno a posteriori<sup>8</sup>.

Le modificazioni interiori non lasciano infatti tracce (sarebbe davvero frutto di un pensiero primitivo operare affermazioni del tipo “*poiché davvero le vittime sono decedute a causa del sisma dentro le loro abitazioni è vero il condizionamento subito di cui hanno riferito ai loro parenti ed amici prima dell’evento*”). Le modificazioni interiori non sono conoscibili e le scelte volitive sono arbitrarie cosicché non esistono adeguate leggi statistiche che ci possano confortare in tali ricostruzioni. Che il testimone A assuma che B gli abbia riferito di versare nello stato psichico X non prova affatto che l’evento Z sia stato determinato da X (in concorrenza con Y)<sup>9</sup>, perché B può aver mentito ad A, può aver voluto rappresentare ad A una situazione diversa da quella realmente vissuta, può aver voluto “rassicurare” A, può aver detto la verità, ma aver poi agito in maniera differente o per ragioni ancora diverse da quelle comunicate. Ma ciò che occorre in particolare sottolineare è la circostanza che nel presente processo il testimone A non è affatto in grado di riferire ciò che B gli ha detto circa il perché di una sua precedente scelta e quindi di un suo comportamento passato: il testimone A è solo in grado di riferire su ciò che, prima ancora che venisse posta in essere una

---

quale ulteriormente annota: “**le persone tendono a essere piuttosto poco consapevoli delle proprie scelte e le loro spiegazioni verbali sul modo in cui prendono le decisioni sono inattendibili**”, *Id*, p. 203.

<sup>7</sup> Per un’indagine fenomenologica e filosofica, relativa alla indeterminatezza delle scelte umane, cfr. U. Galimberti, *Psiche e techne*, cit.: come ricorda l’Autore, tanto Platone, che S. Tommaso d’Aquino e Kant, hanno individuato la specificità dell’essere umano, rispetto agli altri esseri animali, nella insufficienza dell’*istinto* (“**corpori imperfecto tamquam talibus auxiliis privato**”) in quanto proprio “**tale privazione libera l’anima da valutazioni istintive determinate dalla natura in modo univoco, come accade agli animali (“determinatae aestimationes naturales ... sicut alios animalibus, quorum animae habent apprehensionem et virtutem ad aliqua particularia determinata**)”, ed è a sua volta compensata “in modo naturale dalla ragione e dalla mano che sono gli organi degli organi [“*organa organorum*”], con cui l’uomo può apprestare per sé strumenti di fogge infinite e per effetti infiniti [“*instrumenta infinitorum modorum, et ad infinitos effectus*”]” (*Id.*, p. 91, ove si citano altresì, J.G. Herder, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, A. Gehlen, e H. Bergson).

<sup>8</sup> In proposito si ricorda il memorabile passo hegeliano nel quale, pur riferendosi alle azioni dolose si ricorda come “**l’azione ... in quanto posta nell’esistenza esterna, la quale si sviluppa da tutti i lati ... è data in balia di forze esterne, le quali vi uniscono un che di interamente diverso da ciò che l’azione è per sé e la trascinano a conseguenze remote, estranee. E’ appunto diritto della Volontà imputare a sé soltanto la prima cosa ...**”; G.W.F. Hegel, *Lineamenti di Filosofia del diritto*, trad. it., di F. Messineo, 1913, rist. 1979, pp. 124 ss., cit. in M. Donini, cit., Parte II, p. 594.

<sup>9</sup> Dove B è la vittima del sisma, A il testimone *de relato*, Z l’evento finale, X la condizione psicologica della vittima, Y il fenomeno sismico distruttivo.

scelta da parte di B (scelta che non siamo in grado di dire se B abbia effettivamente compiuto), B gli aveva riferito circa un suo presunto e generico stato d'animo. Per tale ragione, ciò che B ha riferito ad A non costituisce l'esplicazione diretta dei motivi di una condotta da lui stesso precedentemente tenuta, ma la semplice esternazione di una condizione psichica, in base alla quale A ha ritenuto di poter formulare una ipotesi circa il successivo eventuale comportamento di B.

E ciò che va ulteriormente sottolineato è che tale ipotesi è stata dunque esclusivamente il frutto di una elaborazione inferenziale formulata dal testimone A, il quale ha in realtà potuto riferire esclusivamente circa la esternazione di stati psichici interiori, precedenti all'evento, da parte di B<sup>10</sup>.

L'evento Z resta, per tali ragioni, così poco *prossimo*, in termini eziologici, al fenomeno X ed a maggior ragione così distante dalle condotte imputate, e così esposto ai condizionamenti relazionali autonomi ed imprevedibili, antecedenti, concomitanti e successivi, da non consentire alcuna affermazione certa circa la sussistenza effettiva del nesso causale che sia sorretta da una adeguata regola scientifica, psicologica o anche solo esperienziale capace tuttavia di elidere le alternative esplicative esistenti e di trovare riscontri oggettivi ed univoci nel mondo sensibile circostante.

1.3 Resta dunque il problema di comprendere secondo quali strumenti il giudice potrà mai affrontare in maniera razionale la ineludibile questione dell'accertamento del c.d. "nesso psichico" in situazioni peculiari quale quella in esame, nell'ambito della quale non ci si trova di fronte ad un reato doloso (l'agente vuole la condotta della vittima e la ottiene in maniera tipica influenzando intenzionalmente sulla sua psiche "inducendola" a porre in essere un determinato comportamento), né di fronte ad un ordine, ad un consiglio, ad una sollecitazione o a un invito a porre in essere un determinato comportamento (bevete l'acqua dell'acquedotto, rimanete in casa ...) <sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Tale precisazione ci consente di ritenere del tutto irrilevanti i contributi che in letteratura hanno ritenuto di poter apprezzare la testimonianza della persona offesa, nella ricostruzione del c.d. *causalità psichica*, come plausibile fonte del relativo procedimento esplicativo.

<sup>11</sup> Per un utile raffronto con casi giurisprudenziali tratti da diverse calamità naturali, sembra opportuno segnalare come nel procedimento per i fatti della frana di Sarno si contestava agli imputati una condotta di "rassicurazione" ai danni delle vittime della frana imputando agli amministratori una condotta commissiva concreta consistita in particolare nell'aver **"fornito alla popolazione in pericolo notizie imprudentemente rassicuranti sulla emergenza in atto diffondendo due appelli televisivi tutti trasmessi dall'emittente (locale) con i quali invitavano i cittadini a**

Più in particolare, come si legge in sentenza, le valutazioni degli esperti avrebbero involontariamente determinato una alterazione della condizione psichica delle vittime in quanto avrebbe **“minato la capacità di intendere della popolazione, condizionando in questo modo la capacità di volere. Chi è restato in caso ha voluto sì restare in casa ma tale volontà non era una volontà libera, era una volontà viziata o comunque compromessa, nel suo processo formativo da una informazione errata”** (Sent., p. 684-685).

A ben vedere, dunque ci si trova di fronte ad una interrelazione soggettiva di tipo non-fisiologico, riconducibile alla determinazione ad una vera e propria alterazione patologica dei singoli rapporti percettivi e volitivi (Sent. p. 568) che non può essere sciolta attraverso il mero ricorso ad ordinari criteri valutativi.

Si è affermato in proposito come **“le fattispecie di omicidio colposo e di lesioni colpose verrebbero tramutate da delitti contro la vita e l’incolumità fisica (inediti) delitti colposi contro la libertà morale, quasi che il soggetto attivo fosse responsabile di una violazione (meramente colposa) della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, il quale avrebbe avuto diritto di decidere liberamente ed a ragion veduta ... se soggiacere o meno all’incerto rischio di decesso o di ferimento”**<sup>12</sup>, rilevandosi ulteriormente, a proposito della decisione oggetto della presente impugnazione, che **“nella pronuncia in esame il discrimen fra fatto tipico e fatto atipico divenga assai evanescente e sfuggente: ed infatti, l’eventuale responsabilità dei Commissari viene fatta dipendere dalle personalissime convinzioni ed abitudini delle vittime ed a valle, dal percorso motivazionale adottato dalle medesime, onde decidere se abbandonare o meno la propria abitazione. Così di fatto affidando il perimetro del tatbestand non più alle solide fondamenta della violazione cautelare della prevedibilità dell’evento e della sua evitabilità, bensì ad opinabili considerazioni ai limiti della congettura circa le ragioni personali per le quali ogni singola persona offesa abbia ritenuto di sottoporsi all’incerto rischio di morte o lesioni”**<sup>13</sup>.

Al fine di risolvere il problema assai peculiare nel caso concreto si è affrettatamente affermato che, sia pure in assenza di una legge scientifica di copertura, ovvero in presenza di una legge “debole”, si può raggiungere in

---

**restare nelle proprie abitazioni** facendo così ritenere che la situazione fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo” (Corte Appello Salerno, Sent. 6 ottobre 2008).

<sup>12</sup> G. Civello, *La colpa eventuale nella società del rischio. Epistemologia dell’incertezza e verità soggettiva della colpa*, Giappichelli, Torino 2013, p. 167.

<sup>13</sup> *Id.*, p. 168.



materia il sufficiente grado di certezza processuale, elaborando ed applicando alcune *massime di esperienza*, le quali tuttavia a ben vedere, per la loro assoluta arbitrarietà e genericità, non si prestano affatto al raggiungimento di quel necessario grado di certezza, ottenuto attraverso la esclusione di tutte le ragionevoli ipotesi alternative<sup>14</sup> disponibili sul campo, potendosi di converso contrapporre a quelle stesse massime - così come vedremo - altrettante elaborazioni di segno contrario.

Si è anche affermato in dottrina che, sebbene sia vero quanto in precedenza osservato, che cioè non è mai possibile elaborare un affidabile “giudizio predittivo” in ordine al comportamento umano futuro, sarebbe al contrario più agevole operare un “giudizio esplicativo” delle condotte e delle scelte umane in quanto *“quando un evento è già avvenuto ... si è già realizzata una selezione tra le infinite possibilità che gli accadimenti presentano: alcune possibilità sono sfumate, altre sono venute ad esistenza e tra queste e quelle preesistenti – tutte astrattamente plausibili – solo una o solo alcune sono state causa dell’evento”*<sup>15</sup>.

Sebbene assai suggestiva questa tesi sembra confondere due distinti piani del problema, quello delle azioni e quello delle motivazioni: ciò che i fatti avvenuti finiscono con il “selezionare” sono solo le azioni del singolo e non le sue motivazioni.

Se è vero infatti che, nel nostro procedere, noi andiamo operando delle scelte progressive escludendo dal nostro orizzonte tutte le possibili condotte alternative suggerite dalla nostra coscienza, immaginate o inconsapevolmente indotte o insufflate dall’inconscio, non è affatto vero che questa selezione progressiva semplifichi il lavoro esplicativo del giudice: la domanda se il fatto A) oggetto di accertamento, abbia provocato o sia stato causa, del fatto B), resta altrettanto priva di risposta tanto quanto la domanda se il fatto A) darà origine al fatto B), ovvero alla condotta della vittima.

Ogni volta che il soggetto opera una scelta fra tutte le differenti opzioni alternative, finisce con il selezionare una condotta fra le tante, ma non seleziona al tempo stesso le motivazioni, le quali, al contrario, si moltiplicano con il moltiplicarsi delle scelte, restando vive e presenti le motivazioni delle nostre

---

<sup>14</sup> Si consideri come le SS.UU. *Franzese*, abbiano raggiunto il più alto grado di innovazione non tanto nell’ambito del riordino dei rapporti fra probabilità logica e nomologica, bensì proprio nella definizione del ruolo indeclinabile dei criteri processuali propri del giudizio penale nella decifrazione esplicativa e predittiva dei nessi causali; cfr. sul punto F. Viganò, *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, Diritto Penale Contemporaneo, Milano 2012.

<sup>15</sup> Così, A. Galluccio, *Terremoto dell’Aquila e responsabilità penale*, Diritto Penale Contemporaneo, 2013, p. 19.

singole azioni anche dopo aver praticato la relativa scelta, affastellandosi e sovrapponendosi l'una all'altra ed aprendo così di volta in volta un ventaglio altrettanto vasto di possibili "cause" e di possibili "concause" alternative del nostro agire.

Il credere che una volta avvenuta la condotta B), dopo che è stata posta in essere la condotta A), sia più agevole accertare la sussistenza del nesso psichico, significa cedere alla suggestione magica del *post hoc propter hoc*, ovvero alla idea assai fallace che il solo susseguirsi di un fenomeno, come il giorno che segue alla notte, ci consenta di affermare che l'uno è causa dell'altro, mentre noi sappiamo che non è la notte la *causa* del giorno.

Entrambe queste soluzioni si dimostrano insufficienti, proprio perché non valutano il problema nella sua consistenza concreta data dalla natura del tutto peculiare della imputazione che ipotizza, come si è già avuto modo di sottolineare, una presunta "induzione colposa" caratterizzata proprio dalla circostanza che l'agente non vuole l'effetto di tale presunta induzione, e la stessa condotta induttiva sfugge del tutto (come avviene nei reati colposi di evento) a qualsivoglia autonoma tipizzazione.

A ben vedere, ciò che ci consente di operare un adeguato giudizio (predittivo ed esplicativo) anche in simili complesse fattispecie è il fatto che il nostro buon raziocinio ci induce naturalmente a spostare l'osservazione a ritroso dall'effetto alla sua causa ed a valutare, non la plausibilità della ricostruzione "dal punto di vista dell'indotto", bensì la idoneità e l'univocità<sup>16</sup> della condotta induttiva "dal punto di vista della realtà": in un caso come nell'altro avrò che se la condotta A) (l'ordine dato dall'autorità di protezione civile di evacuare un immobile) è univocamente idonea a determinare l'effetto B) (tutti gli abitanti dell'immobile hanno tempestivamente abbandonato le loro abitazioni), io potrò indistintamente affermare con elevato grado di credibilità razionale: (*predittivamente*) che B) sarà l'effetto di A), nel caso si debba valutare la prevedibilità dell'evento suddetto, ovvero (esplicativamente) che A) è stato la *causa* di B), laddove tale fatto si sia effettivamente realizzato e se ne debba ricostruire l'effettivo percorso eziologico.

Questa soluzione, che sostanzialmente sposta l'ambito dell'accertamento dal foro *interiore* a quello *esteriore*, appare la più congrua ai fini di superare l'ostacolo

---

<sup>16</sup> Ci comportiamo così, d'altronde, ogni volta che nell'accertamento di un reato dobbiamo ad esempio valutare se la minaccia abbia determinato un effetto di compressione morale nella vittima; proprio in questi termini, con grande efficacia, E. Musco, espone tale tesi facendo espresso riferimento proprio ai criteri di individuazione del tentativo punibile ex art. 56 c.p.

determinato non solo e non tanto dalla attuale *assenza* di leggi di copertura scientifica o statistica in materia di “nesso psichico”, ma soprattutto dalla *presenza* di leggi statistiche e sperimentali condivise dalla comunità scientifica<sup>17</sup> che ci confermano proprio la impossibilità di operare sul fronte naturalistico una decifrazione delle motivazioni che hanno indotto un soggetto ad agire in un determinato modo.

Come afferma efficacemente Ch. S. Peirce in proposito: **“Una legge fisica è assoluta. Esige una relazione esatta”**, mentre al contrario **“la legge mentale non esige alcuna esatta conformità. Anzi, l’esatta conformità sarebbe in assoluto contrasto con la legge di sviluppo della mente, perché bloccherebbe immediatamente il pensiero e impedirebbe la formazione di ogni nuovo abito”**. Secondo tale autore la legge mentale **“assomiglia alle forze non conservative della fisica, come la viscosità e simili, dovute a uniformità statistiche negli incontri causali di trilioni di molecole”**<sup>18</sup>. Ed allo stesso modo si è affermato più di recente in Dottrina come **“la psiche di un soggetto è un complesso di componenti di natura fisica, psicologica, intellettuale, culturale, emozionale e via dicendo, in costante interazione dinamica fra loro, al di fuori di ogni determinismo e di ogni rigida scandibilità dei meccanismi di azione-reazione”**<sup>19</sup>.

Tale situazione impedisce che del tutto surrettiziamente si cerchi di sopperire a tale mancanza di regolarità statistica attraverso la elaborazione di discutibili, arbitrarie e soggettiva *regole di esperienza*, in chiave sostitutiva degli oggettivi criteri razionali propri dell’accertamento penale<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Cfr. Cass. Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, *Cozzini*.

<sup>18</sup> Ch. S. Peirce, *L’architettura delle teorie*, in *Le leggi dell’ipotesi*, Antologia dai *Collected Papers*, Bompiani, Milano 2002, p. 71. E’ noto come il Peirce abbia avuto, in particolare attraverso l’elaborazione delle teorie dell’*abduzione*, una influenza determinante sulla evoluzione del moderno pensiero giuridico in relazione allo studio della logica probatoria.

<sup>19</sup> E. Di Salvo, *Causalità e responsabilità penale – Controfattualità e causalità psichica*, UTET, Torino 2007, p. 209-210; cfr., in proposito, W. N. Dember – J. J. Jenkins, *Manuale di psicologia*, il Mulino, Bologna 1970, p. 822: **“uno dei compiti degli psicologi, in molte situazioni, è quello di procedere a misurazioni ... Lo psicologo si trova chiaramente a dover svolgere alcuni tra i più ardui compiti di misurazione che si conoscano”**: è peraltro noto che “in psicologia, come già sottolineava Kant (*“Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaften”* [Principi metafisici delle scienze naturali], 1786), la possibilità di *misurazione* diretta dei dati dell’osservazione è estremamente limitata (entità più facilmente misurabile in modo diretto resta ancora il tempo occorrente alla esecuzione dei compiti). Per la *quantizzazione* dei rilievi effettuati si è perciò fatto ricorso ad un metodo piuttosto primitivo, quello della loro enumerazione ...”, P. R. Hofstatter, *Psicologia*, Feltrinelli, Milano 1978, voce *Statistica*, p. 331.

<sup>20</sup> Sui rapporti fra *descrizione del fatto* e *contesto decisionale* si veda M. Taruffo, *La prova di fatti giuridici. Nozioni generali*, in A. Cicu - F. Messineo, (diretto da), L. Mengoni (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. III, tomo 2, sez. 1, Giuffrè, Milano 1992, p. 73: “l’infinità torica delle possibili descrizioni il connesso problema di livello di descrizione adeguata dl fatto si risolvono sulla base di scelta dettate dal *contesto pratico* in cui si colloca

## 2. LEGGI DI COPERTURA E “MASSIME DI ESPERIENZA”

2.1 Una volta ribadita la assoluta inadeguatezza di un criterio esplicativo della causalità commissiva fondato (nel caso in cui al centro dell'accertamento vi siano nessi eziologici di natura “psichica”) sulla esclusiva sostanziale elaborazione di singole **“massime di esperienza”** (Sent., p. 569 ss.), sembra comunque opportuno operare un ulteriore approfondimento al fine di verificare la fondatezza e la condivisibilità delle *massime d'esperienza* utilizzate nel giudizio di merito riguardante i fatti de L'Aquila al fine di dimostrare la sussistenza del preteso *“nesso psichico”* fra le condotte poste in essere dagli esperti e la successiva modifica dei comportamenti cautelari da parte delle vittime<sup>21</sup>.

Come espressamente dichiarato dal primo giudice, le suddette massime sono state infatti elaborate ed utilizzate in chiave esplicativa dovendosi ammettere che **“il coefficiente probabilistico del modello delle “rappresentazioni sociali” - proposto dal Consulente antropologo del PM - sia basso”,** e che dunque quest'ultimo costituisca una **“legge di copertura a basso coefficiente statistico”,** che come tale non può essere ritenuta **“un explanans sufficiente”** alla decifrazione ed alla dimostrazione del nesso psichico in questione (Sent., p. 565). Tuttavia, secondo lo stesso giudice, anche in **“assenza di leggi scientifiche di copertura”,** è possibile ricorrere alle **“generalizzazioni empiriche del senso comune”,** in virtù delle quali **“il giudizio causale si radica e trova fondamento non nel sapere scientifico (data l'assenza di una legge scientifica di copertura universale o statistica) ma nella comune esperienza”** (Sent., p. 569)<sup>22</sup>.

Come vedremo, la elaborazione delle singole “massime d'esperienza” (cinque) si è risolta in una inammissibile tautologia in quanto le relative “generalizzazioni” non

---

la necessità di descrivere quel fatto. Da ciò deriva che la soluzione concreta può essere diversa, anche quando si tratti della medesima situazione, in funzione di *contesti diversi* che richiedano l'individuazione di diverse “sezioni di realtà” o diversi livelli di precisione. (...) Nell'ambito del processo, il *contesto* in funzione del quale si determina quale descrizione del fatto è appropriata, e quindi come va definito l'oggetto della prova, è quello della *decisione*” (corsivo aggiunto); nonché R. Blaiotta, *Causalità giuridica*, Giappichelli, Torino 2010.

<sup>21</sup> A tale proposito, occorre ribadire come, in realtà, solo la sentenza di primo grado aveva ritenuto la sussistenza della colpa e del nesso causale fra il parere degli esperti e gli eventi successivi, mentre la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila aveva ritenuto che la responsabilità (condotta colposa e nesso causale) dovesse ravvisarsi solo con riferimento alle esternazioni formulate nella intervista rilasciata dal Vice Capo della Protezione Civile prima e al di fuori della riunione degli esperti. Soluzione, questa, confermata dalla recente Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Quarta Penale, in data 20 novembre 2015.

<sup>22</sup> Dopo aver incredibilmente rinunciato al supporto della scienza, con riferimento all'accertamento della colpa (cfr. Sent., pp. 183-184), per la seconda volta il giudice, con riferimento all'accertamento del nesso causale, ritiene di poter fare a meno del suo contributo, nonostante - come abbiamo avuto occasione di rilevare - la incidenza delle condotte attribuite agli imputati ipotizzata dal giudice non appartenesse affatto al contesto dei fisiologici rapporti relazionali.

risultano affatto essere il “precipitato” di una consolidata sperimentazione empirica selezionata secondo criteri di universalità e di stabilità (che come tali risultino idonei alla esplicazione di una generalità di casi), ma risultano essere il frutto di mere congetture elaborate da un punto di vista esclusivamente soggettivo (e come tali incapaci di trascendere il caso concreto).

Facendo, dunque, seguito a quanto già esposto, ed al fine di dimostrare la assoluta inconsistenza delle pretese *massime d’esperienza*, ed al fine di dimostrare in particolare come in realtà esse non siano state **“tratte dal buon senso comune”** ovvero **“mutuate dalla migliore esperienza”**, ma abbiano al contrario un contenuto del tutto congetturale, sembra opportuno riportarne in questa sede sinteticamente i relativi contenuti:

- a) **“l’uomo ... è un ‘animale sociale’ in quanto vive in società organizzate e generalmente prevede ed accetta la disciplina di ogni aspetto del vivere comune sulla base di un insieme di regole condivise (fra le quali) il tendenziale rispetto delle istituzioni ...”;**
- b) **“l’uomo è un ‘animale culturale’ ... non vive semplicemente immerso nell’ambiente naturale che lo circonda ma è calato in un contesto prodotto dalla storia, dall’attività materiale, dalla cultura e dalle regole che si è dato. La dimensione socio-culturale non si aggiunge e non si sovrappone a quella individuale come un’entità ulteriore ed accessoria, ma connota la natura umana e ne costituisce la condizione necessaria di esistenza (per cui) il comportamento del singolo si basa, oltre che su norme codificate, regole ed obblighi disciplinari, su una serie di schemi acquisiti socialmente, che definiscono la struttura sociale e l’identità culturale di ciascuna persona”<sup>23</sup>;**
- c) **“se gli schemi culturali, acquisiti socialmente, per effetto dell’educazione e delle regole, contengono delle definizioni, delle regole, contengono delle definizioni di realtà e tendono a prescrivere comportamenti ... date dall’autorità scientifica sedimentano un sapere non discutibile ... più reputiamo autorevole la fonte da cui proviene una valutazione, una visione del mondo, più tendiamo ad adeguare ad essa i nostri comportamenti”;**

---

<sup>23</sup> Con riferimento alle suddette due “diverse” *massime d’esperienza*, che non sono altro che un cumulo di inutili e ridondanti ovvietà, occorre fare integrale riferimento a quanto esposto in chiave critica circa i contenuti della Consulenza antropologica del Prof. A. CICCIOZZI, della quale in gran parte le stesse finiscono per mutuare le cadenze espressive e le prospettive ideologiche e metodologiche.

- d) **“l’influenza della comunicazione istituzionale sul comportamento socialmente rilevante per gli uomini aumenta nelle situazioni di rischio che coinvolgono un gruppo definito di persone o l’intera collettività ... quando gli individui si trovano in una situazione di rischio, o si trovano di fronte all’ignoto che genera ansia o di fronte al perturbante che rende incerte le regole di comprensione, e non hanno le competenze tecnico-scientifiche per autodeterminarsi, per orientare autonomamente il proprio processo volitivo, mirano istintivamente ad individuare il soggetto cui affidarsi e generalmente, in situazioni di disordine sociale, di fronte a situazioni di pericolo diffuso e di incertezza generale e collettiva, sono più sensibili alle indicazioni dell’autorità e delle istituzioni competenti”;**
- e) **“l’intensità di un segnale dipende dall’energia con cui esso viene diffuso e dalla distanza tra l’emittente e il ricevente (per cui) la capacità di persuasione di un messaggio (l’intensità del segnale) è direttamente proporzionale all’autorevolezza della fonte dalla quale tale messaggio promana (dalla energia con cui il messaggio viene diffuso) e dalla prossimità, anche fisica, tra il soggetto emittente ed il ricevente”<sup>24</sup>.**

L’articolata prospettazione di tali massime, frutto di un non indifferente sforzo creativo, risulta a ben vedere del tutto priva del necessario supporto razionale ed empirico, non potendosi in alcun modo ricondurre le stesse a diffuse, accreditate e consolidate regole generali di comportamento<sup>25</sup> che non possano, in quanto tali, essere agevolmente e semplicemente smentite o contrastate da altrettante massime esperienziali di segno diametralmente opposto.

Ciò che deve essere segnalato in questa sede è la circostanza relativa al “metodo” con il quale il primo giudice ha ritenuto di poter individuare ed elaborare le

---

<sup>24</sup> Sebbene il giudice dichiari espressamente di voler **“verificare se nel caso di specie il nesso causale sia spiegabile anche in base a massime d’esperienza e a generalizzazioni del senso comune ... prescindendo dal modello delle rappresentazioni sociali”** (Sent., p. 569), in realtà anche tali ulteriori massime risultano interamente condizionate dalla teoria delle “rappresentazioni sociali” elaborata dal Consulente antropologico del PM, con la conseguenza paradossale che “massime d’esperienza” desunte da quell’elaborato, ritenuto dallo stesso giudice una troppo debole “legge di copertura”, vengono infine utilizzate in sentenza al fine di supportare la medesima legge di copertura, determinando una inammissibile circolarità autoreferenziale.

<sup>25</sup> Cfr., in proposito, M. Taruffo, *Senso comune, sapienza e scienza nel ragionamento di giuridico*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, p. 665 ss.; come ricorda l’illustre Autore, la concettualizzazione originaria del concetto di massima d’esperienza (*Erfahrungssatz*) venne formulata per la prima volta da dal giurista tedesco Friedrich Stein, nel 1893, nella nota opera su *“La Scienza privata del giudice”* (*Das Private Wissen des Richters. Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse*, Leipzig, 1893); cfr., inoltre, F. Carnelutti, *La prova civile. Parte generale. Il concetto giuridico di prova* (1915) rist. Milano 1992, p. 64 ss.; ed ancora Calogero, *La logica del giudice ed il suo controllo in Cassazione*, (1937), Cedam, Padova 1964, p. 79 ss.; nonché, più di recente, M. Nobili, *Nuove polemiche sulle cosiddette “massime d’esperienza”*, in Riv. It. dir. proc. pen., 1969, p. 123 ss.

suddette “massime d’esperienza” estraendole in maniera induttiva, non da una serie fenomenologica generalizzata esterna al fatto da indagare, bensì proprio dalla concreta esperienza processuale, il che finisce con l’instaurare all’interno dell’accertamento induttivo una inammissibile circolarità.

Afferma infatti il giudice che **“la serie delle regole empiriche e delle regole sociali di condotta”**, che dovrebbero costituire le suddette “massime d’esperienza” e che pertanto **“dimostrano”** la esistenza del **“nesso causale”**, verrebbe a coincidere proprio con quelle stesse regole che costituiscono **“il substrato culturale comune di tutte le vittime, secondo quanto riferito dai testimoni, e che sono il diretto precipitato del senso comune** (Sent., p. 697 ss.).

E’ noto come, al contrario, la massima d’esperienza debba essere necessariamente intesa come una **“regola generale che viene costruita induttivamente sulla base dell’esperienza relativa a determinati stati di cose”** per essere poi **“impiegata dal giudice come criterio per fondare i suoi ragionamenti: essendo una regola generale, essa serve al giudice come premessa maggiore dei sillogismi in cui si articola il suo ragionamento”**<sup>26</sup>.

Ed è altrettanto noto che la elaborazione concettuale di tali *massime* costituisca un **“tentativo di razionalizzazione del senso comune finalizzato a dare una configurazione logica a quegli aspetti del ragionamento del giudice che ... sfuggono a determinazioni *strictu sensu* giuridiche”**<sup>27</sup>, il che presuppone che la elaborazione delle stesse non possa in alcun caso essere abbandonata alla estemporanea opera creativa del singolo giudice, che tragga dallo stesso materiale processuale la “regola” da applicare al processo. Si richiama, in tal senso, quanto affermato di recente dalla Corte Suprema secondo la quale **“le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere”**<sup>28</sup>.

1.2 Il fatto che tali massime, in tal modo elaborate dal giudice, siano state poste a fondamento della intera argomentazione giustificativa appare tanto più grave e più censurabile nel momento in cui, come si è già avuto modo di sottolineare nel capitolo dedicato all’accertamento del *nesso causale*, si è preteso di utilizzare le suddette massime d’esperienza in funzione sostanzialmente sostitutiva di una

---

<sup>26</sup> M. Taruffo, cit., p. 682.

<sup>27</sup> M. Taruffo, cit., p. 683.

<sup>28</sup> Cass. Sez. II, 16 gennaio 2013, n. 4791.

(mancante) legge di copertura scientifica, fingendo sostanzialmente la esistenza di una legge di copertura “debole”, alla quale la proposta costellazione di massime avrebbe fatto da supporto in chiave di definitiva dimostrazione della sussistenza di una “probabilità logica” attestata su di uno *standard* di certezza processuale.

L’affermazione secondo la quale **“nella giurisprudenza si è iniziato ad assumere come parametro di riferimento nel giudizio sul nesso causale non più l’elevata probabilità statistica (discendente dalla legge scientifica di copertura), ma l’elevata probabilità logica ...”** (Sent., p. 380), induce a ritenere che la elaborazione delle suddette discutibili *massime d’esperienza* dovrebbe sostanzialmente svolgere un ruolo risolutivo nella esplicazione e dimostrazione del nesso causale manifestandosi come strumento dotato della capacità di produrre risultati in chiave di “alta probabilità logica”.

Quanto sia debole una simile prospettiva operativa è agevolmente dimostrabile se solo si consideri quali debbano essere in effetti gli stringenti *standard* di certezza in termini di probabilità logica, parametrati su di un livello di persuasione che non lasci alcuno spazio al *ragionevole dubbio*<sup>29</sup>, e quanto sia, di converso, suscettibile di infinite esplicazioni alternative il fenomeno della *interazione psichica*, oggetto dello specifico accertamento.

1.3 Non può, dunque, non rilevarsi come l’utilizzazione delle “massime (o regole) d’esperienza” debba essere, in una simile materia, operata (e consentita) con grande prudenza, sottoponendo le stesse ad un attento scrutinio volto proprio ad evitare che, contrariamente al perseguimento di quello scopo di *razionalizzazione* volto al fine di ricondurre il ragionamento probatorio ad un ambito di *rigore logico-scientifico*, le stesse finiscano con l’introdurre invece nel processo esplicativo elementi di *irrazionalità* e di *soggettivismo* che finirebbero con il tradire del tutto le stesse premesse giustificative del loro utilizzo.

Le stesse premesse epistemologiche che, difatti, avevano giustificato concettualmente la nascita delle “massime d’esperienza” si sono rivelate nel tempo assai fragili alla luce delle più moderne visioni del criticismo scientifico<sup>30</sup> in

---

<sup>29</sup> Si richiamano qui in maniera solo esemplificativa gli esempi ormai scolastici del contagio da HIV, del morso del serpente mocassino, della contrazione del *mesotelioma pleurico* da esposizione ad amianto ...

<sup>30</sup> Si è d’altronde da più parti sottolineato come le stesse massime d’esperienza nascano, sotto un profilo concettuale, già nella luce di un debole rigore ermeneutico, in quanto discutibilmente configurate **“sulla base (implicita) di premesse filosofiche che risalgono al positivismo di metà ‘800, e sulla concezione tradizionale dell’induzione come strumento per costruire leggi generali partendo da una serie di dati empirici particolari ... concezioni filosofiche che forse erano ovvie in un giurista tedesco *fin de siècle*, ma che oggi appaiono irrimediabilmente *naïves* e sostanzialmente inattendibili sotto il profilo epistemologico”**, così ancora M. Taruffo, cit., p. 683; cfr. in proposito K. Popper, *Logica della scoperta scientifica, Il problema dell’induzione*, Mondadori,



quanto il pensiero che le aveva prodotte **“presuppone l’idea di una società culturalmente omogenea, nella quale i singoli settori dell’esperienza producono dati omogenei ed uniformi, che vengono (o meglio, che possono essere) raccolti ed interpretati secondo criteri comuni e stabili, sino a produrre “leggi generali” che esprimono quella esperienza”**<sup>31</sup>, un contesto socio-culturale che evidentemente è (concettualmente fattualmente) del tutto tramontato.

Trasferire, pertanto, in maniera del tutto disinvolta il fallibilissimo armamentario della *massima d’esperienza* in un campo socio-culturale-antropologico, straordinariamente frammentato e disarticolato quale è quello di una società multiculturale *post-moderna* e *post-industriale*, psicologicamente condizionata dallo *stress* di un incombente fenomeno naturale, estraendo in maniera del tutto intuitiva e soggettiva dalla propria scienza privata un catalogo di presunte generalizzazioni, significa appunto inoculare inammissibilmente all’interno del delicatissimo *procedimento esplicativo* del nesso causale (che pretende, come è noto, altissimi *standard* di certezza processuale) elementi di paradossale interiorità ed irrazionalità.

A riprova della correttezza di tale assunto (in virtù del quale l’intero ragionamento del giudice dovrebbe essere cassato), appare sufficiente operare una elaborazione parallela di analoghe *“massime di esperienza”* fondate su altrettanto plausibili *generalizzazioni* (fondate tuttavia su parametri di incontestabile scientificità)<sup>32</sup> che si contrappongono in maniera evidente al contenuto delle *massime* elaborate dal primo giudice, così come sopra estrapolate, riassunte ed evidenziate a fini esemplificativi:

- a) **“il fatto che l’uomo sia un *animale culturale* non implica in alcun modo che il singolo individuo reagisca agli stimoli esterni secondo le regole suggerite dalla *“cultura media”* diffusa nel suo ambiente, discendendo i comportamenti e le scelte del singolo da fattori legati alla esperienza personale, al carattere ed alle contingenze irripetibili nell’ambito delle quali tali comportamenti e tali scelte maturano”**<sup>33</sup>, difatti nell’essere

---

Milano 2008, p. 45 ss.: “... da un punto di vista logico, è tutt’altro che ovvio che si sia giustificati nell’inferire asserzioni universali da asserzioni singolari, per quanto numerose siano queste ultime; infatti qualsiasi conclusione tratta in questo modo può sempre rivelarsi falsa ...”.

<sup>31</sup> M. Taruffo, cit., p. 683.

<sup>32</sup> Unica possibile alternativa all’abbandono dello strumento sembra essere proprio quella costituita dal ricorso ad una *“verifica empirica dell’attendibilità delle nozioni dell’esperienza comune sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, ma anche l’esclusione di quelle nozioni che risultino contraddette o falsificate dalla scienza”*; M. Taruffo, cit., p. 686.

<sup>33</sup> Sul punto si richiama integralmente il contenuto degli elaborati dei Proff. S. CAPPA, E. SMERALDI e M. MORCELLINI, acquisti agli atti del procedimento penale aquilano nei corsi del giudizio di primo grado.

umano *l'istinto*, che determina sempre risposte uguali ad eguali stimoli esterni, è stato sostituito dalle *pulsioni* e dalla *cultura*, che non possiedono alcunché di deterministico<sup>34</sup>;

- b) “il fatto che l'uomo sia un *animale sociale* non implica in alcun modo che le “rappresentazioni sociali” elaborate nel contesto sociale di appartenenza operino in maniera diretta sul singolo individuo condizionandone la percezione della realtà circostante e dunque le scelte ed i relativi comportamenti”;
- c) “le definizioni di realtà date dall'autorità scientifica non sedimentano affatto in un sapere “non discutibile” essendo del tutto tramontata la concezione positivista della scienza, ed essendo maturato nelle società occidentali post-moderne un diffuso scetticismo sui risultati della scienza e sulle affermazioni dei singoli scienziati, con un ribaltamento della tradizionale distinzione dell'influenza del sapere scientifico all'interno degli strati sociali di maggiore o minore cultura, in base al quale la credibilità della scienza risulta essere inversamente proporzionale al livello culturale degli individui”<sup>35</sup>;
- d) “l'influenza della comunicazione istituzionale sul comportamento socialmente rilevante non solo non aumenta nelle situazioni di rischio ma viene ulteriormente messa in dubbio in concomitanza di situazioni di *stress* o di pericolo imminente, in quanto in tali circostanze le risposte dell'individuo dipendono a livello neurobiologico essenzialmente dal coinvolgimento del sistema OFC-amigdala, responsabile di azioni rapide,

---

<sup>34</sup> Cfr. U. Galimberti, *Psiche e techne*, cit., “La libertà che caratterizza la condotta umana non è qualcosa che nell'uomo si aggiunge alla sua base animale, ma qualcosa che fin dall'origine differenzia l'uomo dall'animale circa il modo di soddisfare l'impulso alla conservazione: istintiva nell'animale, attiva nell'uomo”, p. 136; “non c'è (nell'uomo) un primato della conoscenza a cui segue l'azione, ma, come peraltro già sostenevano Ch. S. Peirce e W. James, si danno processi cognitivi come fasi dell'azione”, ivi, p. 171; Ch. S. Peirce, *Pragmatismo e pragmaticismo*, in *Il pragmatismo*, UTET, Torino 1970; W. James, *Il significato del pragmatismo*, in *Il pragmatismo*, cit., pp. 144-182.

<sup>35</sup> Cfr., sul punto, quanto affermato dal Prof. M. MORCELLINI, Ud. 9.5.2012, p. 69; diversi studi hanno peraltro dimostrato, quanto ad accertamento della Vulnerabilità, che **“fra i bianchi di sesso maschile i più propensi a considerare poco gravi i rischi presi in esame sono gli individui con alto grado di istruzione”**; cfr. in proposito Flynn - Graham e Clemente, 1996, ricerca citata da D. Lupton, cit., p. 30; una simile evidenza empirica dimostra la assoluta inconsistenza ed arretratezza della tesi sostenuta dal consulente antropologo dei PM secondo il quale sussisterebbe una dimostrata maggior fiducia nella scienza da parte degli strati sociali più colti (secondo il giudicante, peraltro, “le vittime ... erano per la maggior parte di elevato livello culturale, di apprezzabile grado di istruzione e, per formazione professionale, riconoscevano l'indiscussa autorevolezza della Commissione Grandi Rischi e riponevano particolare affidamento in tale organismo tecnico-scientifico dello Stato”, Sent., p. 574).

che fanno parte di un repertorio comportamentale cui contribuiscono in modo fondamentale componenti geneticamente determinate”<sup>36</sup>;

- e) “l’intensità di un segnale (e dunque la efficacia della sua percezione da parte del singolo) non dipende affatto dall’energia con cui esso viene diffuso e dalla distanza tra l’emittente e il ricevente, in quanto la ricezione del messaggio dipende dalle condizioni soggettive del singolo e dalla positiva mediazione dei soggetti più prossimi e non dalla distanza del segnale stesso”<sup>37</sup>.

Il contenuto delle suddette massime, alternativamente formulate in risposta a quelle elaborate dal primo giudice, hanno, diversamente da quelle, il pregio di trovare fondamento e giustificazione empirica e statistica in una congerie di studi condivisi dalla comunità scientifica, ed oggetto di ampia letteratura, che forniscono una lettura fenomenologica congrua ed aderente alle necessità ed alle prospettive del processo penale.

E’ proprio nella elaborazione di “massime di esperienza”, dotate del più ampio supporto di dati empirici e tecnico-scientifici adeguati, che si è autorevolmente individuata l’unica via per poter di fatto continuare ad utilizzare lo strumento delle massime d’esperienza in maniera coerente con le prospettive ed aspettative del “giusto processo”<sup>38</sup>.

1.4 Ne discende, con tutta evidenza, che l’ingenuo e contraddittorio approccio ai sofisticati problemi di prova del nesso causale proposto dal primo giudice, finisce

---

<sup>36</sup> Rel. Cons. Prof. E. SMERALDI - Prof. S.CAPPA, p. 3.

<sup>37</sup> Ud. 9.5.2012, Esame Prof. MORCELLINI, p. 95; ove si tratta in particolare della c.d. *percezione selettiva* ovvero di “uno dei motori di decodifica arbitraria (o aberrante) dei contenuti della comunicazione”, cit., p. 96; cfr. anche D. Lupton, cit., p. 19; cfr., inoltre, quanto affermato dal Consulente di Parte Civile, Prof. F. SIDOTI: “**in termini probabilistici è sicuramente vero che un ordine dell’autorità non ha conseguenze tassative nei confronti di un comportamento individuale**”, Ud. 1.2.2012, p. 197; sono noti in proposito in letteratura gli esempi della popolazione dell’isola di Hilo (1948) e dei numerosi altri casi di “**uso inappropriato dei dispositivi tecnologico**”; cfr. G. Ligi, *Antropologia dei disastri*, Bari 2009, p. 13; nonché la vicenda relativa al disastro ecologico di *Love Canal*, *Id.*, pp. 141 ss.; tutti gli studiosi contemporanei della materia condividono l’assunto secondo il quale in particolare “**devono ancora essere sistematicamente studiate le tendenze di percezione minimalista che si sviluppano talvolta nel corpo sociale rispetto ai sistemi di allertamento anticipato: ovvero il fatto che si è inconsapevolmente portati a sottostimare la urgenza e l’importanza dell’allerta dopo uno o due casi di falso allarme. Questo incide profondamente sui comportamenti sociali attesi e riduce drasticamente l’efficacia di molti strumenti tecnologici**”.

<sup>38</sup> Sempre M. Taruffo, cit., p. 686; nonché A. Galluccio, *Terremoto dell’Aquila e responsabilità penale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, p. 18, dove si rileva che “l’elevato grado di credibilità razionale necessario per affermare la sussistenza del nesso eziologico può raggiungersi anche con criteri diversi dalla utilizzazione di leggi scientifiche – e segnatamente attraverso l’ausilio di generalizzazioni del senso comune – purché, ovviamente, l’accertamento sia condotto criticamente con metodo scientifico: è tale metodo, infatti, a conferire affidabilità all’accertamento in tutti i casi in cui non è riscontrabile una vera e propria legge di copertura”.

proprio con il produrre quella paventata **“sostanziale dissoluzione della nozione di massima d’esperienza”**<sup>39</sup>, ovvero la disintegrazione delle ragioni giustificative del concetto di *massima d’esperienza* con un irragionevole ed inaccettabile slittamento dello strumento probatorio, che finisce con l’includere **“nozioni di ogni tipo, non supportate da dati empirici o da conoscenze controllabili, come generalizzazioni infondate, pregiudizi consolidati, criteri valutativi arbitrari, proverbi della saggezza tradizionale, e quant’altro si può trovare nel “deposito” rappresentato dalla “cultura media” ... partiti dall’intenzione di razionalizzare il senso comune per il tramite del concetto di *massima d’esperienza* si tornerebbe al punto d’inizio inglobando in tale concetto tutto l’universo indifferenziato** ...<sup>40</sup>.

L’utilizzo che il primo giudice ha fatto dello strumento concettuale in esame concretizza in pieno quel **“rischio di arbitrio soggettivo mascherato da ricorso all’esperienza comune”**<sup>41</sup> che potrà essere tuttavia neutralizzato attivando tutti gli ordinari strumenti di controllo critico di verifica della effettiva aderenza del risultato conseguito ad un accettabile *standard* di razionalità empirica e scientifica, adattando la necessaria esigenza di imputazione dell’evento colposo a criteri di giustizia.

### 3. CONCLUSIONI

3.1 Appare, in conclusione, opportuno sottolineare come lo strumento logico (*abduittivo*), genericamente evocato dall’Accusa nel corso del procedimento, come soluzione possibile delle problematiche esplicative del “nesso psichico”, non può certamente operare alcun recupero in termini di certezza processuale in quanto l’oggetto stesso dell’indagine se, come abbiamo visto, si sottrae ad un accertamento di regolarità scientifica, a sua volta non appare affatto suscettibile di esplicazione razionale attraverso l’uso dello strumento logico.

La casistica evocata (contagio HIV, patologia pleurica seguente all’esposizione all’amianto ...) ha, infatti, sempre ad oggetto la ricostruzione di *nessi causali naturalistici*, nell’ambito dei quali alle basse frequenze statistiche

---

<sup>39</sup> M. Taruffo, cit., p. 685; si richiama qui ancora una volta, Cass. Sez. IV, 26 maggio 2011, n. 21028, dove la Corte, ponendo una netta distinzione fra congetture e massime d’esperienza, ha rilevato come nel caso difettesse **“in particolare l’individuazione della legge generale di copertura - scientifica ovvero statistica, pure integrata dalle particolarità del caso concreto, come sopra chiarito - che supporti l’indagine giudiziaria in tema di nesso causale”**.

<sup>40</sup> M. Taruffo, cit., p. 685.

<sup>41</sup> M. Taruffo, cit., p. 686.

(*epidemiologiche*) si contrappongono agevoli regole di esclusione logica delle alternative possibili, operazione che non appare in alcun modo applicabile con esito positivo alla complessità eterogenea ed alle irregolarità oggetto del presente scrutinio.

D'altronde risulta evidente come al fine di poter ricostruire il presunto nesso eziologico, l'Accusa ha dovuto formulare una serie eterogenea di passaggi logici e di ricostruzioni causali (affidando queste ultime al sapere inconferente, in quanto indimostrabile ed incontrollabile, di scienze umane "deboli"), mentre nessuna complessa catena di ipotesi fattuali e di improbabili nessi di condizionamento è in realtà necessaria al fine di dare spiegazione dei singoli eventi (e le condotte singole che concorsero alla produzione degli eventi medesimi) secondo quei criteri di "semplicità" e "parsimoniosità" che vengono ordinariamente assunti come criteri base ai fini della scelta giudiziaria della c.d. "ipotesi migliore" <sup>42</sup>.

Tale situazione di non superabile incertezza rende impossibile la convalida dell'ipotesi condizionalistica espressa, ed avrebbe in ogni caso imposto un assolutorio in quanto, anche laddove fossero provate le condotte, ad ogni modo **"l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in ordine ai meccanismi sinergici dei plurimi antecedenti, perciò sulla reale efficacia condizionante della singola condotta (...) all'interno della rete di causazione, non può non comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'Accusa"** <sup>43</sup>.

Roma-Venezia, 18 gennaio 2016

Avv. Francesco Petrelli

---

<sup>42</sup> F. Caprioli, cit., 1127, in relazione alle SS.UU. *Franzese*, cit.

<sup>43</sup> SS.UU. *Franzese*, cit.